TRIBUNALE FEDERALE ACI

DEF. 40/18

Reg. 30/19

SENTENZA N. 27/19

Il Tribunale Federale ACI composto dall'Avv. Camillo Tatozzi (Presidente), dall'Avv. Giuseppe Violante (componente), dall'Avv. Cristina Mori (componente), dal Cons. Roberto Bucchi (componente) e dal Gen. Ugo Marchetti (componente) nella seduta del 25 giugno 2019 ha emesso la seguente Sentenza nei confronti del licenziato Graphic Telecom di Dariz Francesco in persona del l.r. Dariz Francesco (Licenza Servizio di Cronometraggio 356581) ed il licenziato Dariz Francesco (Licenza di ufficiale di gara n. 357319)

Fatto

Con atto del 25.03.19 il sost. Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale il licenziato Graphic Telecom di Dariz Francesco in persona del 1.r. Dariz Francesco (Licenza Servizio di Cronometraggio 356581) ed il licenziato Dariz Francesco (Licenza di ufficiale di gara n. 357319) per la contestata violazione dell'art. 6 del RSN per avere la Graphics Telecom di Dariz Francesco svolto il servizio di cronometraggio nella gara Trento – Bondone del 29/30 giugno – 1 luglio 2018 senza preventivo rinnovo delle licenze.

Intimati per l'udienza del 25 giugno 2019 gli incolpati facevano pervenire memorie difensive.

In esito alla trattazione il sost. Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati con richiesta di applicazione agli stessi della sanzione della sospensione delle licenze sportive per mesi tre ed € 1.500,00 di ammenda ciascuno.

Motivi della decisione

Va premesso in fatto che in sede di controllo del PRG della manifestazione Trento – Bondone del 29/30 giugno – 1 luglio 2018 veniva segnalato all'organizzatore il mancato rinnovo delle licenze degli incolpati, sollecitandone l'adempimento.

Successivamente in sede di controllo del PRG di altra manifestazione svoltasi nel mese di ottobre 2018, le licenze risultavano non ancora rinnovate.

Ed infatti dall'esame della copia delle licenze degli incolpati il rinnovo risultava essere avvenuto in data 09.10.18.

Pertanto nella gara Trento – Bondone il servizio di cronometraggio risultava svolto in assenza delle prescritte licenze.

La Procura, a conclusione delle indagini, inviava agli incolpati comunicazione ex art. 44.4 RGS in cui contestava lo svolgimento del servizio di cronometraggio senza il preventivo rinnovo delle licenze nella gara Trento – Bondone indicando erroneamente quale data della manifestazione il 2-7 luglio 2018.

Con nota del 07/12/18 gli incolpati chiedevano l'archiviazione del procedimento sostenendo di non aver svolto il servizio di cronometraggio nella gara indicata in atti.

La Procura, ritenendo sussistere mero errore materiale, disponeva il rinnovo della comunicazione ex art. 44.4. RGS con indicazione esatta della data della gara in oggetto e confermando l'intenzione di procedere al deferimento degli incolpati (comunicazione del 28.01.19).

Con nota del 07/02/19 gli incolpati chiedevano l'archiviazione del procedimento e l'annullamento dell'atto di rinnovazione della comunicazione ex art. 44.4. RGS.

Le giustificazioni addotte venivano ritenute infondate e disposto il deferimento a giudizio con atto del 25.03.19.

Intimati per l'odierna udienza gli incolpati facevano pervenire memoria difensiva in cui sostenevano di aver provveduto a richiedere il rinnovo per le licenze in oggetto all'ACI di Belluno, territorialmente competente, già in data 20.05.18, come da documentazione offerta in comunicazione, di aver provveduto ad effettuare il relativo pagamento ma di non essere riusciti ad ottenere quanto richiesto se non tramite l'ACI di Udine e dietro doppio pagamento del tesseramento.

Gli incolpati chiedevano pertanto sulla base del disposto degli artt. 189, 186 e 179 RSN, assoluzione con formula piena per avere la licenza validità dalla data della richiesta ovvero dal maggio 2018.

All'udienza del 25 Giugno 2019 il Procuratore si riportava all'atto di deferimento ed insisteva per l'accoglimento della sanzione richiesta.

Il sig. Dariz Francesco, presente personalmente, confermava quanto sostenuto nella memoria difensiva a cui parimenti si riportava.

In diritto

Ai sensi dell'art. 179 RSN " Le licenze devono essere richieste alla ACI (Ufficio Licenze con sede a Roma) o agli Automobile Club Provinciali."

Il sig. Dariz, nelle qualità di cui sopra, in data 20/05/18, tramite mail indirizzata all'ACI Belluno, chiedeva il "... rinnovo della licenza ACI personale (Francesco Dariz) e

Gruppo Crono (Graphics Telecom)" indicando il numero della licenza nonché il numero della tessera.

L'ACI Belluno è unità territoriale ACI e costituisce la rappresentanza provinciale della Federazione Sportiva Automobilistica Italiana (ACI – CSAI).

Accedendo al sito internet <u>www.belluno.aci.it</u>, notiamo come fra i servizi offerti dall'ACI Belluno è previsto il servizio "Licenze Sportive e Rinnovo"; l'interessato può inviare la richiesta della tessera e/o della licenza all'ACI Belluno da remoto via fax al n. +39.0437.298456 o via e-mail all'indirizzo <u>info@belluno.aci.it</u>.

Il sig. Dariz, conformemente alla procedura indicata sul sito ufficiale dell'ACI Belluno inviava la mail con la richiesta di rinnovo delle licenze.

La richiesta veniva ricevuta dall'ACI Belluno tant'è che con successiva mail del 22.05.18 la segreteria dell'ufficio provinciale indicava gli importi per il rinnovo della tessera e della licenza e forniva l'iban da utilizzare per il relativo pagamento.

In merito alla licenza di cronometrista l'ufficio provinciale si diceva incompetente (cfr. mail 04.10.18) e conseguentemente l'incolpato si vedeva costretto a chiedere il rinnovo all'ACI di Udine che rilasciava quanto richiesto in data 09.10.18.

Orbene ai sensi dell'art. 189 RSN " Tutte le licenze sono valide dalla data di richiesta fino al 31 dicembre successivo."

Il Collegio ritiene che la dizione usta dal legislatore fa ritenere certo che la richiesta copra fino al rilascio delle licenza che può e di solito avviene in un periodo successivo.

Nel caso di specie è documentalmente provato che la richiesta veniva effettuata in data 20.05.2018.

Inoltre il fatto che per la manifestazione in oggetto fosse stato approvato il relativo RPG poteva validamente trarre in inganno gli incolpati sul buon esito della procedura per il rinnovo delle licenze.

Alla luce della documentazione agli atti gli incolpati devono essere giudicati non responsabili delle violazioni loro ascritte

P.O.M.

Il Tribunale Federale dichiara di non doversi procedere nei confronti dei licenziati Graphics Telecom (lic. 356581) e Francesco Dariz (lic. 357319) per non aver commesso il fatto.

Roma, 25 giugno 2019

IL PRESIDENTE

Avv. Camílio Tiatozzi

COMPONENTO MOTI